



Decreto n.071

IL RETTORE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240 contenente “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

VISTO il Regolamento per lo svolgimento di attività ed incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri d’ufficio dei professori e ricercatori universitari indetto con decreto rettorale n.0276 del 6 novembre 2007;

VISTA l’approvazione espressa dal Senato Accademico, nella seduta del 14 giugno 2011, alle proposte di modifica del regolamento prima citato.

DECRETA

Art.1

È emanato il *Regolamento per lo svolgimento di attività ed incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri d’ufficio dei professori e ricercatori universitari* con le modifiche ed integrazioni approvate dal Senato Accademico nella seduta del 14 giugno 2011, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art.2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nell’albo ufficiale dell’Università.

Modena, li 20 giugno 2011

IL RETTORE

F.to Prof. Aldo TOMASI



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI NON COMPRESI NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e nel rispetto dello stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, così come ridefinito dalla legge 30.12.2010 n. 240, disciplina i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei professori, assistenti e ricercatori universitari, confermati e non confermati, salve le attività che costituiscono espressione della solidarietà sociale o delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
2. Il presente regolamento non si applica ai professori e ricercatori universitari a tempo definito e ai docenti integrati ai fini assistenziali ai quali è consentito lo svolgimento dell'attività libero-professionale, restando ferma per tali dipendenti la vigente disciplina delle incompatibilità.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per gli incarichi di insegnamento presso università italiane.

Art. 2

Attività e incarichi retribuiti

1. Per incarichi retribuiti si devono intendere tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno non può svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione universitaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 3

Incompatibilità

1. Ai sensi della normativa attualmente vigente sono inibiti in via assoluta al personale docente e ricercatore a tempo pieno:
 - a) lo svolgimento dell'industria e del commercio;
 - b) lo svolgimento di attività libero-professionali e di lavoro autonomo continuative.

Art. 4

Incarichi consentiti senza autorizzazione

1. Non è necessaria autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza per l'espletamento dei seguenti incarichi pur comportanti la corresponsione di emolumenti:
 - a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) partecipazione a convegni, seminari e conferenze;
 - c) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

- d) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo;
- e) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- g) perizie e consulenze conferite dall'Autorità giudiziaria;
- h) attività di valutazione e referaggio;
- i) lezioni e seminari di carattere occasionale;
- j) attività di collaborazione scientifica e di consulenza, purchè non riconducibili per continuità ed intensità ad attività libero-professionali;
- k) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- l) attività pubblicistiche ed editoriali.

Sono inoltre esclusi i compensi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali

2. Nei casi in cui l'incarico sia conferito da terzi su designazione dell'Università, la designazione equivale ad autorizzazione.

Art. 5

Incarichi consentiti previa autorizzazione

1. E' consentito ai docenti e ricercatori universitari a tempo pieno, previa autorizzazione dell'Amministrazione universitaria:
 - a) lo svolgimento di incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri organi di rilevanza costituzionale;
 - b) l'assunzione di incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti ed istituzioni che svolgono compiti di ricerca, di alta amministrazione o di garanzia;
 - c) l'assunzione di incarichi presso enti o organismi internazionali o sovranazionali;
 - d) lo svolgimento di attività per conto di amministrazioni pubbliche o organismi a prevalente partecipazione pubblica;
 - e) lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali senza vincoli di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - f) l'assunzione di cariche e la partecipazione agli organi di gestione o controllo di cooperative;
 - g) l'assunzione di cariche e la partecipazione agli organi di gestione o controllo di fondazioni anche bancarie e di enti non aventi finalità di lucro;
 - h) l'assunzione di cariche senza deleghe operative presso società e enti pubblici e privati con scopo di lucro;
 - i) l'assunzione di funzioni di didattica e di ricerca presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro.
2. Gli incarichi devono essere svolti in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e risultare concretamente compatibili con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
3. Gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di collaborazione scientifica e di didattica che coinvolgono risorse strumentali ed umane dell'Ateneo modenese sono consentiti esclusivamente nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 66 D.P.R. 382/80.

Art. 6

Incarichi vietati

1. I professori e ricercatori universitari non possono svolgere incarichi che arrechino pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale di didattica e di ricerca.
2. Sono parimenti vietati gli incarichi il cui svolgimento possa determinare una situazione di conflitto di interessi con l'Università di Modena e Reggio Emilia.

3. In ogni caso sono vietati incarichi non confacenti al decoro e alla dignità del personale docente dell'Università. Sono altresì vietati incarichi che arrechino pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Art. 7

Durata dell'autorizzazione

- a. La designazione e l'autorizzazione per gli incarichi retribuiti non può avere durata superiore a cinque anni.

Art. 8

Procedimento di autorizzazione

1. Il soggetto pubblico o privato che intende conferire un incarico retribuito al personale docente o ricercatore a tempo pieno dell'Università di Modena e Reggio Emilia deve chiederne preventiva autorizzazione al Rettore. L'autorizzazione può altresì essere richiesta dal docente o ricercatore interessato.

2. La domanda deve essere presentata all'Amministrazione centrale, prima del conferimento o dell'accettazione dell'incarico.

Nella domanda, al fine di consentire la valutazione dell'ammissibilità dell'incarico alla stregua degli articoli precedenti, devono essere espressamente indicati:

- a) oggetto, natura e durata, effettiva o prevista, dell'incarico e ammontare presunto del compenso.
- b) compatibilità con l'attività del dipartimento di appartenenza e con lo svolgimento dell'attività istituzionale, anche sotto il profilo della durata dell'incarico e dell'impegno richiesto;
- c) numero e qualità degli incarichi espletati nell'ultimo triennio, avendo speciale riguardo agli incarichi in corso di svolgimento e alla produzione scientifica del docente o ricercatore interessato nel medesimo periodo.

3. Il Rettore si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione, acquisiti i pareri del Preside della Facoltà nell'ambito della quale il docente è incardinato e del Direttore del Dipartimento di appartenenza. Il Preside di Facoltà e il Direttore di Dipartimento sono rispettivamente chiamati a valutare la compatibilità dell'incarico con l'attività didattica e di ricerca istituzionale del docente o ricercatore, nonché l'assenza della situazione di conflitto di interessi, preventivamente dichiarate dal richiedente. Il Preside della Facoltà e il Direttore di Dipartimento esprimono i pareri di rispettiva competenza e ne danno comunicazione all'Amministrazione centrale entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di comunicazione entro il termine suindicato i pareri si ritengono favorevolmente espressi. L'Amministrazione universitaria deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione presentata dall'interessato o dal soggetto committente entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, attestata dalla registrazione di protocollo.

4. Qualora l'Amministrazione non proceda entro il termine di cui ai commi precedenti o non adotti un provvedimento espresso di diniego, la domanda è da ritenersi accolta e l'autorizzazione rilasciata. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato.

5. Nell'ipotesi in cui l'interessato allo svolgimento dell'incarico extralavorativo sia un docente che presta comunque servizio presso un'amministrazione pubblica, diversa da quella di appartenenza (es. distacco, comando), la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tale caso, il termine concesso all'amministrazione d'appartenenza per pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione è di 45 giorni dalla ricezione della richiesta stessa e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa da parte dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

6. L'autorizzazione da parte dell'Università di Modena e Reggio Emilia riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario.

L'inquadramento del rapporto scaturente dagli eventuali incarichi sotto il profilo fiscale, previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme imperative ricade nella piena autonomia e responsabilità del docente o del ricercatore, non assumendo rilievo alcuno per l'Università.

Art. 9
Sanzioni

1. Qualora il docente o ricercatore a tempo pieno svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dall'Università, incorre in responsabilità disciplinare, salve le più gravi sanzioni.
2. Inoltre, qualora il corrispettivo non sia stato ancora pagato dall'ente erogante, questo dovrà versarlo nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del docente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti di pertinenza del personale docente e ricercatore. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia già avvenuto, il docente dovrà versare il compenso ricevuto nei fondi menzionati.
3. L'amministrazione procederà a segnalare i docenti che abbiano svolto incarichi senza la preventiva autorizzazione al nucleo competente della Guardia di Finanza per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 10
Servizio ispettivo

1. Al fine di verificare l'osservanza del presente regolamento il Servizio ispettivo, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.2.1997, sarà integrato con due componenti scelti tra il personale docente e ricercatore dell'Università di Modena e Reggio Emilia con le competenze previste dalla legge. Il Servizio Ispettivo presenterà al Rettore una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del decreto rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità all'interno dell'Università. Le modifiche al presente regolamento hanno effetto decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale con adeguata forma di pubblicità all'interno dell'Università.